

Codice A1617A

D.D. 12 marzo 2024, n. 147

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Rimella. Progetto di "messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella valle del Landwasser" nel territorio comunale di Rimella.**



**ATTO DD 147/A1617A/2024**

**DEL 12/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Rimella. Progetto di “messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella valle del Landwasser” nel territorio comunale di Rimella.

Visti:

- l'istanza di autorizzazione del 20/04/2023 prot. 689, pervenuta al Settore scrivente in data 26/04/2023 prot. n. 59650, presentata dal Comune di Rimella per il progetto di “messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella valle del Landwasser” nel territorio comunale di Rimella;
- la nota del Settore Tecnico Piemonte Nord di richiesta documentazione necessaria per poter avviare il procedimento per la pratica in oggetto, trasmessa al Comune di Rimella con nota n. 64965 del 08/05/2023;
- la nota di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 17 della legge regionale 14/2014, trasmessa dal Settore scrivente in data 18/12/2023 con nota protocollo n. 180641;
- la documentazione integrativa necessaria per poter avviare il procedimento d'istanza di autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico presentata dal Comune di Rimella in data 20/12/2024 con nota n. 183467;
- la nota prot. n. 187163 del 27/12/2023 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 187164 del 27/12/2023 di richiesta di parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- vista la richiesta di integrazioni del Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli competente per il rilascio del parere geologico del 17/01/2024 prot. n. 8381;

- le integrazioni trasmesse dal Comune di Rimella, pervenute in data 09/02/2024 prot. n. 24560;

Preso atto del verbale di competenza su aspetti geologici del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 26/02/2024 con nota prot. n. 34606, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base all'attività istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di 6.150 m<sup>2</sup> così individuata:

Collegamento tra Rimella e Frazione Sant'Anna	Foglio 17	Particelle 90, 89, 85, 60, 58, 56, 57, 59, 35, 36, 34, 32, 776, 33, 11, 1;
	Foglio 14	Particelle 239, 238, 237, 302, 212, 211, 209, 213, 289, 207, 206, 205, 181, 182, 180, 142, 141, 140, 62, 67, 66, 68, 5, 4, 69;
	Foglio 13	Particelle 310, 309, 307
	Foglio 12	Particelle 108, 107, 106, 104, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 103, 92, 91, 100, 90, 89, 88, 87, 86, 83, 85, 84, 80, 82, 78;

del N.C.T del Comune di Rimella (VC);

- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno del comune di Rimella;

- la presente richiesta di autorizzazione riguarda interventi di messa in sicurezza idrogeologica dei versanti e dei bacini nonché la realizzazione di opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale della viabilità del Landwasser che dalla strada provinciale SP80 porta fino alla Frazione Sant'Anna n° 62, con interventi per il miglioramento della sicurezza non solo delle zone della sede stradale ma anche delle aree adiacenti al fine di contrastare i fenomeni di dissesto in atto sui versanti prospicienti la strada, mediante:

- La manutenzione e/o rifacimento delle strutture di sostegno;
- Il consolidamento dei versanti prospicienti la piattaforma stradale tramite l'installazione di interventi attivi costituiti da una rete metallica a doppia torsione in aderenza, chiodature di ancoraggio in barre Gewi e un reticolo di rinforzo in funi;
- Abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario, comportante anche l'eventuale taglio piante o rimozione di ceppi;
- Esecuzione di scogliere, salti di fondo e selciati per la regimazione idraulica delle aste idrologiche;
- Interventi di ingegneria naturalistica mediante realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate;
- Realizzazione di sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche e superficiali a lato della carreggiata, costituiti dalla posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia;
- Demolizioni delle pareti rocciose per allargamento delle vasche di accumulo presenti a monte della strada, con posa di nuove condotte in calcestruzzo autoportante e rifacimento delle pareti in

c.a. delle vasche;

- la superficie oggetto di trasformazione è pari a circa 6150 m<sup>2</sup>, non boscata, l'eventuale taglio di piante o rimozione di ceppi potrà riguardare limitate porzioni di terreno adiacenti alle scarpate oggetto di intervento di consolidamento.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera realizzata con il concorso finanziario pubblico;

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, le aree non boscate interessate dagli interventi sono esenti dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Rimella per il progetto relativo alle opere di "messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella valle del Landwasser", per la strada che dalla intersezione con la provinciale SP80 arriva fino alla Frazione Sant'Anna n° 62, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 26/02/2024 con nota prot. n. 34606, conservato agli atti del Settore scrivente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "l.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

## DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Rimella per il progetto di "messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella valle del Landwasser", per la strada che dalla intersezione con la provinciale SP80 arriva fino alla Frazione Sant'Anna n° 62, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici su superfici di cui:

Collegamento tra Rimella e Frazione Sant'Anna	Foglio 17	Particelle 90, 89, 85, 60, 58, 56, 57, 59, 35, 36, 34, 32, 776, 33, 11, 1;
	Foglio 14	Particelle 239, 238, 237, 302, 212, 211, 209, 213, 289, 207, 206, 205, 181, 182, 180, 142, 141, 140, 62, 67, 66, 68, 5, 4, 69;
	Foglio 13	Particelle 310, 309, 307
	Foglio 12	Particelle 108, 107, 106, 104, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 103, 92, 91, 100, 90, 89, 88, 87, 86, 83, 85, 84, 80, 82, 78;

distinte al N.C.T. del Comune di Rimella, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni, contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 26/02/2024 con nota prot. n. 34606 che si riportano integralmente:

- 1 - i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
- 2 - in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- 3 - occorrerà attenersi a quanto contenuto negli elaborati n°RD.03 "Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica", datata Febbraio 2023, n°RD.03 "Integrazioni alla Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica", datata Febbraio 2024, e n°RD.05 "Relazione di calcolo delle strutture", datata Febbraio 2023, tutte a firma del dott. geol. Cristian Adamoli;
- 4 - sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;

5 - i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;

6 - a lavori ultimati il soggetto autorizzato è tenuto a verificare l'efficacia degli interventi di regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di evitare la permeazione nel terreno delle stesse, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato;

7 - qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnica del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato in progetto dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R.45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera realizzata con il concorso finanziario pubblico;

Ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, le aree non boscate interessate dagli interventi sono esenti dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
  - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore  
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro